

ALLEGATO "A" DEL N. 66217/32219 DI REPERTORIO

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita una Associazione apolitica denominata "LEGA ITALIANA PER LA RICERCA, LA PREVENZIONE E LA CURA DELL'OSTEOPOROSI E DELLE MALATTIE METABOLICHE DELLE OSSA" organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS, detta anche brevemente "LEGA ITALIANA OSTEOPOROSI" - ONLUS o "LIOS" - ONLUS.

La Lega Italiana Osteoporosi è autonoma nelle sue iniziative ed attività.

Essa è regolata dal presente statuto e, in quanto non disponga, dal Codice Civile e dalle leggi vigenti.


Art. 2 - L'Associazione è costituita a tempo indeterminato; essa potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Art. 3 - L'Associazione ha sede in Milano, attualmente in Via Locatelli n. 4.

Essa potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero, riconoscere o affiliare associazioni locali, regolarmente costituite ed aventi scopi analoghi, che ne facciano richiesta.

SCOPO

Art. 4 - L'Associazione, esclusa qualsiasi finalità di lucro, persegue finalità di solidarietà e utilità sociale nel campo




dell'assistenza sociale e socio-sanitaria alle persone affette da osteoporosi o malattie metaboliche dell'osso o a rischio di svilupparle, della sensibilizzazione e impegno per il diritto alla salute e della promozione della ricerca scientifica.

In particolare, l'Associazione persegue il suo scopo sociale tramite attività volte a:

- a) offrire supporto, consulenza e informazione ai malati affetti da osteoporosi o altre malattie metaboliche ossee, al fine di ridurre la sofferenza e il disagio derivanti da queste patologie e dalle loro complicanze e di migliorare la qualità della vita, nonché di favorire l'accesso alle procedure diagnostiche e alle misure preventive e terapeutiche più idonee;
- b) offrire supporto e informazione socio-sanitaria ai familiari dei malati affetti da osteoporosi o altre malattie metaboliche ossee sulle procedure e sulle modalità previste dal servizio sanitario a favore dei cittadini colpiti da queste patologie, oltre ad offrire consulenza socio-sanitaria su tali patologie e sulla gestione del malato;
- c) svolgere in via accessoria, anche con l'utilizzo di mezzi informativi di massa, attività di informazione e di sensibilizzazione della popolazione e delle autorità pubbliche sul rilievo medico e sociale dell'osteoporosi e delle malattie metaboliche ossee allo scopo di favorirne la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura, nonché di migliorare l'assistenza ai soggetti affetti da tali malattie;

- d) intraprendere e condurre, in via accessoria, iniziative di informazione e sensibilizzazione all'interno del mondo medico-sanitario, per diffondere la conoscenza dell'osteoporosi e delle malattie metaboliche ossee nei loro aspetti medici, scientifici, sociali, epidemiologici;
- e) intervenire presso le istituzioni nazionali, europee e internazionali, allo scopo di proporre e attivare misure legislative, economiche, di assistenza sociale e socio-sanitaria, di inserimento e tutela anche in ambito lavorativo, per le persone affette da osteoporosi e malattie metaboliche ossee, con particolare attenzione per quelle in condizioni di disagio economico o sociale;
- f) agevolare, promuovere e sostenere la ricerca scientifica sull'osteoporosi e le malattie metaboliche ossee, mediante la raccolta di finanziamenti sia privati che pubblici;
- g) promuovere e favorire la costituzione e il coordinamento in ambito nazionale di Associazioni locali con finalità analoghe alle proprie, nonché di Centri specialistici per la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura dell'osteoporosi e delle malattie metaboliche ossee, anche al fine di raccogliere dati scientifici, epidemiologici e sociali;
- h) promuovere e sviluppare, anche indirettamente, ogni iniziativa utile al conseguimento degli scopi sociali, anche stabilendo rapporti di collegamento e collaborazione con Società mediche e scientifiche, Associazioni di pazienti e altre isti-



tuzioni italiane, estere o sovranazionali, aventi finalità analoghe alle proprie, o comunque utili al raggiungimento degli scopi sociali.

Nell'ambito delle proprie finalità, l'Associazione - a titolo puramente esemplificativo - può decidere di promuovere e organizzare, in via accessoria, incontri, dibattiti, giornate di studio, corsi e seminari rivolti ai malati di osteoporosi e/o malattie metaboliche ossee, ai loro familiari, ai soggetti a rischio di svilupparle ed ai volontari dell'Associazione; curare la realizzazione e la pubblicazione di riviste, monografie, dossier e dispense; utilizzare gli strumenti di comunicazione e informazione forniti dalla rete internet ("world wide web") e dalla posta elettronica; assegnare premi di estremamente modico valore, aventi esclusivamente carattere simbolico, ai pazienti che svolgeranno particolari attività di sostegno ed informazione ad altri malati; collaborare con istituzioni pubbliche e private, dal livello locale a quello sovranazionale, per la progettazione e/o la gestione di iniziative comuni.

L'Associazione potrà inoltre sostenere associazioni e fondazioni aventi oggetto e scopi analoghi, partecipando altresì alla loro costituzione.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie,

in quanto integrative delle stesse.

SOCI

Art. 5 - Sono soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche ammesse dal Consiglio Direttivo, a seguito di loro domanda scritta o su proposta del Consiglio Direttivo stesso.

I soci sono distinti nelle seguenti categorie:

Fondatori: persone che hanno provveduto alla costituzione della Lega Italiana Osteoporosi e del suo patrimonio iniziale.


Benemeriti: persone che contribuiscono al potenziamento ed allo sviluppo dell'Associazione, mediante contributi finanziari o di attività di cospicua entità e che pertanto vengono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo.

Sostenitori: persone decise a sostenere la Lega Italiana Osteoporosi con una contribuzione annua relativamente elevata.

L'assegnazione dei soci nelle varie singole categorie è compito del Consiglio Direttivo che vi provvederà con sua deliberazione.

La disciplina del rapporto associativo sarà uniforme per tutti i soci, sia per quanto riguarda gli obblighi di contribuzione (ferma restando l'ammissibilità di diversi contributi volontari), sia per quanto riguarda il diritto di voto e l'eleggibilità alle cariche sociali.

La partecipazione all'Associazione si intende a tempo indeterminato, ferma restando l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa annua. I soci potranno recedere



dall'Associazione con comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo ed il recesso avrà effetto con lo scadere dell'esercizio in corso, purché la comunicazione sia effettuata almeno tre mesi prima.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6 - Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci

il Consiglio Direttivo

il Presidente

il Collegio dei Revisori, qualora nominato

il Comitato Scientifico, qualora istituito

il Presidente Onorario, qualora nominato.

Art. 7 - L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria e può essere convocata per lettera raccomandata, telefax od e-mail da inviarsi almeno 10 giorni prima della data di riunione a tutti i soci aventi diritto di voto. In caso di estrema urgenza, la convocazione potrà essere fatta per telegramma, inviato almeno 48 ore prima della riunione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea ordinaria:

fissa le direttive di massima per l'attività annuale;

elegge i consiglieri componenti il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 8;

approva il bilancio;

nomina, qualora ritenuto opportuno, il Collegio dei Revisori, composto da 1 a 3 membri;


procede, su proposta del Consiglio Direttivo, alla affiliazione delle associazioni locali. Le associazioni locali aderenti alla Lega Italiana Osteoporosi - ONLUS ne accettano lo Statuto e si impegnano affinché il proprio Statuto non sia in contrasto con quello della Lega Italiana Osteoporosi.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, anche su istanza di un terzo del Consiglio Direttivo e di un quarto dei soci aventi diritto di voto e delibera le eventuali modifiche di statuto.

Tutte le assemblee ordinarie e straordinarie saranno validamente costituite e delibereranno validamente, in prima convocazione, con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci.

Le assemblee ordinarie in seconda convocazione delibereranno validamente con la maggioranza dei voti presenti, qualunque sia il loro numero; le assemblee straordinarie in seconda convocazione delibereranno validamente con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti, qualunque sia il loro numero.

Sia in Assemblea ordinaria che in Assemblea straordinaria è ammessa la rappresentanza per delega, che può essere conferita solo a soci aventi diritto di voto e per non più di cinque deleghe per delegato.



Art. 8 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da 3 a 9 membri, nominati dall'Assemblea dei soci per il periodo di durata da determinarsi di volta in volta all'atto della nomina.

La carica di consigliere è gratuita.

Art. 9 - Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità o che ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione dovrà avvenire per lettera raccomandata, telefax od e-mail da inviarsi almeno 5 giorni prima della data di riunione. In caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire per telegramma inviato almeno 24 ore prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono valide se presente più della metà dei suoi consiglieri.

Non sono ammesse deleghe.

Le delibere sono prese a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, qualora a tale nomina non abbia già provveduto l'assemblea dei soci, e un Vice-Presidente. Può inoltre nominare un Tesoriere ed un Segretario Generale, che possono essere scelti anche fuori dai componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo amministra per operazioni di ordinaria e straordinaria gestione l'Associazione e, tra l'altro:

- a) fissa, sulla base delle direttive di massima impartite dall'Assemblea dei soci, il programma operativo annuale dell'Associazione;
- b) predispone il bilancio o rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) elegge, qualora non via abbia già provveduto l'assemblea dei soci, il Presidente ed il Vice-Presidente;
- d) delibera in merito all'ammissione dei soci, alla loro assegnazione nelle varie singole categorie ed all'eventuale esclusione degli stessi;
- e) determina la quantificazione delle quote annuali dell'esercizio successivo per i soci nonché per le Associazioni locali affiliate;
- f) nomina, qualora ritenuto opportuno, il Segretario Generale, il Tesoriere ed il Presidente Onorario;
- g) delibera sulle strutture e sui regolamenti interni, sulle norme e modalità per l'affiliazione delle Associazioni locali e sulla Istituzione e il funzionamento di Comitati consultivi, quali il Comitato Scientifico, il Comitato degli sponsor ed altri;
- h) fissa le norme del servizio di tesoreria e ne controlla il rispetto;
- i) determina la gestione del patrimonio sociale, finalizzando la al raggiungimento degli scopi sociali;
- j) delibera l'eventuale apertura di sedi operative o sezioni



in Italia o all'estero;

l) propone all'Assemblea dei soci, sentito anche, qualora nominato, il parere del Collegio dei Revisori, l'affiliazione delle Associazioni locali che ne facciano richiesta;

m) nomina i rappresentanti dell'Associazione presso enti, associazioni, istituzioni, commissioni e organismi in genere;

n) delibera sull'assunzione e il trattamento giuridico ed economico dell'eventuale personale dipendente.

Art. 12 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; egli dà esecuzione alle deliberazioni degli Organi Sociali. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 13 - Il Segretario Generale, qualora nominato, è responsabile della esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e delle delibere del Consiglio Direttivo.

Egli redige il verbale delle riunioni dell'Assemblea Ordinaria dei soci e del Consiglio Direttivo. Assiste il Presidente nel disbrigo degli affari, tiene la corrispondenza e lo schedario dei soci, esige le rendite, le quote, i contributi e le obbligazioni e controfirma gli atti ufficiali dell'Associazione. Elabora i piani operativi da sottoporre agli Organi Sociali, coordina e organizza l'attività dei volontari, dei collaboratori esterni e degli eventuali dipendenti.

La carica di Segretario Generale è gratuita.

Art. 14 - Il Tesoriere, qualora nominato, esercita le attribuzioni di competenza, tiene il registro delle entrate e delle uscite, è custode del patrimonio dell'Associazione; esegue i pagamenti su ordine del Presidente o di chi ne fa le veci.

La carica di Tesoriere è gratuita.

Art. 15 - L'Assemblea può nominare un Collegio dei Revisori composto da uno a tre membri, scelti anche tra coloro che non sono soci, che rimarranno in carica per la durata di un triennio.


Art. 16 - Qualora istituito dal Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico è composto da persone, anche non soci, scelte dal Consiglio Direttivo stesso, che si siano particolarmente distinte per attività scientifiche, culturali, o sociali nei settori indicati dall'art. 4.

Il Comitato Scientifico ha solo funzione consultiva sui temi al medesimo di volta in volta proposti dal Consiglio Direttivo.

L'appartenenza al Comitato Scientifico è a titolo gratuito ed è soggetta a conferma annuale da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Il Presidente Onorario, qualora nominato, ha il compito di diffondere presso il grande pubblico la conoscibilità dell'Associazione e degli scopi che la stessa intende perseguire.

Tale carica, priva di qualsivoglia potere di rappresentanza od



esecutivo, viene conferita dal Consiglio Direttivo ogniqualvolta tale organo ne ravvisa la necessità.

La carica di Presidente Onorario è gratuita.

GESTIONE E PATRIMONIO

Art. 18 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali, da lasciti, donazioni, contributi di enti pubblici, privati o persone giuridiche nonché proventi da manifestazioni benefiche ed altre attività.

Art. 19 - L'esercizio finanziario inizia col 1° Gennaio e termina col 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo procede alla formazione del bilancio o del rendiconto annuale, osservate le norme di cui all'art. 25 del Decreto Legislativo 460/1997, che verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

Art. 20 - E' espressamente stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra ONLUS che faccia parte, per legge, statuto o regolamento, della medesima ed unitaria struttura.

Gli eventuali utili od avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività di cui al allo scopo dell'Associazione e di quelle ad esse diretta-

mente connesse.

Art. 21 - Le quote sociali non sono in ogni caso cedibili a terzi.

Art. 22 - Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, sarà obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative con finalità analoghe o affini, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Milano, 30 (trenta) luglio 2008 (duemilaotto).

F.TO:

SERGIO ORTOLANI

ANGELO GIORDANO Notaio

Sigillo

Copia conforme all'originale in un foglio e relativo inserto che si rilascia in questa forma per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, 31 LUG. 2008


Angelo Giordano